

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 238

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di completamento 2 e completamento 3 – II lotto del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 21 (ventuno) del mese di maggio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, in videoconferenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020, art. 73 comma 1, si sono costituiti i signori:

1) dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

2) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) in qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 02 del 03/02/2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

3) sig. Francesco D'Angiolella (codice fiscale DNG FNC 71H17 I234K), nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il giorno 17 giugno 1971, residente in Caserta (CE), Corso Trieste, n. 214, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa Consorzio Stabile GECO Società Consortile a

responsabilità limitata, con sede legale in Anzio (RM), Via Aurora, n. 22, (Partita IVA: 03946600248), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (RM), in data 24 aprile 2018, con il numero R.E.A. 1544052; giusto Atto costitutivo, rep. n. 7053, raccolta n. 4739 e Statuto sociale, Allegato F, del 04 febbraio 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Aversa (CE) in data 11 febbraio 2015, al n. 691 serie 1T, emesso dal Notaio Umberto D'Angelo, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE), con studio in Trentola Ducenta (CE), alla Via Faito snc, che si trova depositato agli atti del Comune; impresa che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 luglio 2018, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 06/11/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal tecnico comunale, Arch. Claudio Decembrini, relativo ai lavori di completamento 1,

2 e 3 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, dell'importo complessivo di €. 1.682.922,19 (euro unmilione seicentoottantaduemilanovecentoventi due/19);

- che con determinazione dirigenziale n. 553 del 12 aprile 2019 (n. 68/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile) e con successiva determinazione n. 171 del 18 febbraio 2020 (n. 28/2020 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'arch. Claudio Decembrini, per la realizzazione dei “lavori di completamento 2 e lavori di completamento 3 - II° lotto” del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città, dell'importo complessivo di €. 655.924,08 (euro seicentocinquantacinquemilanovecento ventiquattro/08), che si compone dei seguenti elaborati:

GENERALI

Relazione descrittiva

Piano di sicurezza

Fascicolo dell'opera;

Computo costi della sicurezza

Cronoprogramma

Computo Metrico Estimativo Completamento 2 e 3 (Lotto 2)

Piano di manutenzione

Capitolato speciale

Elenco prezzi

Quadro economico

Quadro incidenza manodopera

ARCHITETTURA

	Arredamento Foyer-Spogliatoi	
	Abaco Segnaletica Funzionale	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Piano Interrato	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Piano Ingresso, Platea e Palco	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Quota I Livello Palchi	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Quota II Livello Palchi	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Quota III Livello Palchi	
	Abaco Segnaletica Sicurezza Pianta Ultimo Livello	
	Pianta Platea Distribuzione Poltrone e Diffusori Condizionamento	
	Completamento Arredo di Palcoscenico e Platea	
	Planimetria Generale Sistemazione Esterna	
	Profili Sistemazione Esterna	
	Piante Raccolta Acque Bianche e Adduzione Idrica	
	Predisposizione Impianto di Illuminazione Esterna	
	Render Sistemazione Esterna	
	- che alla spesa complessiva di €. 655.924,08 (euro seicentocinquantacinque milanovecentoventiquattro/08), si può fare fronte a valere sul finanziamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti e con il Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, nel modo seguente:	
	- € 227.346,50 con i fondi di cui alla Missione 05 - Programma 01 - Titolo 02 - Macroaggregato 02 - Capitolo 22401 - Bilancio 2021 (res. 2020) (Ministero Infrastrutture e Trasporti);	
	- € 428.924,08 con i fondi di cui alla Missione 5 - Programma 01 - Titolo 02 - Macroaggregato 02 - Capitolo 22405 - Bilancio 2021 (res. 2020) (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n° 6049173);	

- che con la citata determinazione dirigenziale n. 171 del 18 febbraio 2020 (n. 28/2020 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva delegata la SUA Provinciale, all’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 543 del 12 giugno 2020, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’importo complessivo di €. 538.577,05 (euro cinquecentotrentottomilacinquecento settantasette/05) oltre IVA, così suddiviso:

€. 528.016,72 (euro cinquecentoventottomilasedici/72) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

€. 10.560,33 (euro diecimilacinquecentosessanta/33) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 954 del 05 agosto 2020 (n. 184/2020 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva approvato il verbale di gara, redatto in data 16 luglio 2020, e si procedeva all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell’Appaltatore, per l'importo di €. 350.254,61 (euro trecento cinquantamiladuecentocinquantaquattro/61) oltre €. 10.560,33 (euro diecimilacinquecentosessanta/33) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto del 33,666%, precisando che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che l'Appaltatore, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i propri costi della manodopera, ammontano ad €. 116.854,15 (euro centosedicimilaottococinquantaquattro/15) ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 6.000,00 (euro seimila/00);

- che con determinazione dirigenziale n. 1141 del 05 ottobre 2020, (n. 232/2020 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 954 del 05 agosto 2020 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'impresa "Consorzio Stabile Geco S.c.a.r.l.";

- che la S.U.A. – Provincia di Vibo Valentia, ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, la comunicazione antimafia, relativa all'impresa "Consorzio Stabile Geco S.c.a.r.l.", mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – Prot. n° PR_RMUTG_Ingresso_0252833 del 21/07/2020;

- che, pertanto, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 25811818, regolare certificato DURC relativo al

Consorzio Stabile Geco S.c.a.r.l., valido sino al 22 maggio 2021, agli atti prot. n. 5076 del 02 febbraio 2021;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 - Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegati, in formato digitale, il Capitolato speciale d'appalto ed il Computo metrico estimativo nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante dell'impresa Consorzio Stabile GECO Società Consortile a responsabilità limitata, sig. Francesco D'Angiolella, ha reso la dichiarazione secondo cui l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del

Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei **lavori di completamento 2 e completamento 3 – II lotto del “Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città”**.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 360.814,94 (euro trecentosessanta milaottocentoquattordici/94) oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 350.254,61 (euro trecentocinquantamiladuecentocinquantaquattro/61) al netto del ribasso del 33,666%;

- €. 10.560,33 (euro diecimilacinquecentosessanta/33) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte

dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 82147409E4 ed il codice CUP E48B18000780004 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

Istituto Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo Dè Paoli

Agenzia Caserta (CE) – Corso Trieste, 210

IBAN IT 17 Q089 87149000 0000 0200 405

La persona delegata ad operarvi è il sig. Francesco D'Angiolella, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il giorno 17 giugno 1971, residente in Caserta (CE), Corso Trieste, n. 214, (codice fiscale: DNG FNC 71H17 I234K), giusta dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio Stabile GECCO, sig. Francesco D'Angiolella, in data 06 aprile 2021 e depositata agli atti del Comune.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 553 del 12 aprile 2019 (n. 68/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione

Civile) e con successiva determinazione n. 171 del 18 febbraio 2020 (n. 28/2020 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), composto dagli elaborati progettuali, citati in premessa.

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, e, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Computo Metrico Estimativo, allegati materialmente al presente atto, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150 (**centocinquanta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali (Art. 4.2) del CSA.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. (Art. 5.1 del CSA).

ARTICOLO 10: Pagamenti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni qual volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a **120.000,00 (euro centoventimila)** - Art. 5.2 del CSA.

Il conto finale dei lavori, è redatto dal Direttore di lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al R.U.P., unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento redige, in ogni caso, una sua relazione al conto finale.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione, è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile (art. 5.3 del CSA).

Tutti i pagamenti verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore e della Cassa depositi e prestiti.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge

vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 13: Controversie.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia.

ARTICOLO 14: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha

costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 68.312,40 (euro sessantottomilatrecento dodici/40), a mezzo polizza fidejussoria n. 07365/34/48279058, rilasciata in Milano (MI), in data 13 aprile 2021, da "Helvetia" Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle Attestazioni di qualificazione, tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte, di seguito elencate:

- Attestazione SOA rilasciata dalla SOA "UNISOA SPA" N. 108154/31/00
- Attestazione EN ISO 9001:2015 N. 018F-GECO-Q rilasciata da SICERT
- Attestazione EN ISO 14001:2015 N. 018F-GECO-E
- Attestazione BS OHSAS 18001:2007 N. 018F-GECO-H

ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n. 732769685, rilasciata in data 01 aprile 2021, dalla compagnia di Assicurazioni "Allianz S.p.A.", valida sino al 30 agosto 2022, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino

all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 16: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17: Subappalto.

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria OS6 e OS24 nella misura del 40%, e le lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria OS4 nella misura del 30%.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2019/2021 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 18: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della

predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 20: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Anzio (RM), Via Aurora, n. 22 - pec: consorzio stabilegecoscarl@legalmail.it –

ARTICOLO 21: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 22: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente

contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 23: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 24: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 553 del 12 aprile 2019 (n. 68/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile) e con successiva determinazione n. 171 del 18 febbraio 2020 (n. 28/2020 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile). Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 25: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, in videoconferenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020, art. 73, comma 1, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui lo sottoscrivono, conseguentemente, a mezzo di dispositivi digitali, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Francesco D'Angiolella, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 11, 12, 16, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Francesco D'Angiolella, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**